



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Gagliano, all'udienza di discussione dell'11.07.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 3407/2015 R.G. promossa

da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.to Santina Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Carlo Licciardi in Termini Imerese, via Taormina n. 6.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'UNIVERSITA', DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 *bis* c.p.c. dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, dottor Marco Anello, ed elettivamente domiciliati presso la sede del predetto Ambito Territoriale.

resistenti

CONCLUSIONI: come da verbale dell'11.07.2016

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato [REDACTED]

[REDACTED] allegava di aver presentato domanda di trasferimento [REDACTED]

[REDACTED] e che, nonostante la presenza nell'organico dei predetti Istituti di due posti vacanti per la funzione di assistente amministrativo, la sua domanda era stata rigettata, stante l'accantonamento in favore del personale co.coc.co. di ben 103 posti di organico ATA.

Sul punto deduceva l'illegittimità dell'accantonamento in favore di soggetti estranei all'Amministrazione calcolato sulla scorta dell'organico di diritto, secondo il criterio fissato dall'art. 4 del DPR 119/2009, piuttosto che sui posti effettivamente vacanti e disponibili.

Concludeva, pertanto, chiedendo di "ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra [REDACTED] al trasferimento presso la sede vacante [REDACTED] conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente l'immediato collocamento della [REDACTED] nell'elenco dei trasferimenti per l'a.s. 2015/2016 con riferimento al posto vacante esistente presso l'[REDACTED] e comunque all'immediato trasferimento presso una sede più vicina alla residenza della ricorrente, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione (decreto trasferimenti del 20.08.2015) aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento presupposto (Decreto organico provinciale, schema di decreto Interministeriale ecc.) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi per le causali di cui in narrativa" nonché di "ritenere e dichiarare il diritto [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 15.000,00 o dell'ammontare maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa" (v. conclusioni del ricorso).

Proponeva, contestualmente, istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., per il conseguimento in via d'urgenza del medesimo *petitum*, sull'assunto della sussistenza del *periculum in mora*, costituito dalla circostanza di essere costretta a percorrere giornalmente circa

Roma n. 3301/2015).

Infatti, è evidente che *l'art. 78, comma 31, della L. 388/2000 (che contempla espressamente i "soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici")*, non sembra implicare alcun allargamento della portata dell'art. 10 del D.Lgs. n. 468/1997, sicché tutte le determinazioni amministrative in *subjecta materia* avrebbero dovuto rispettare i limiti contenuti nelle norme richiamate, ossia la tutela dei LSU e dei lavoratori Co.Co.Co. attraverso l'assegnazione di incarichi nell'ambito di esigenze relative all'espletamento di *'servizi aggiuntivi'* di carattere istituzionale (ed occorrendo anche per *'servizi diversi'* da quelli originariamente previsti nei progetti di L.S.U. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81), senza alcun riflesso diretto sulla posizione del personale già dipendente dell'Amministrazione e destinato ai servizi medesimi"; e che pertanto *"... allo stato, non è dato comprendere sulla base di quale presupposto di diritto sia stato disposto l'accantonamento dei posti in favore dei lavoratori L.S.U. e Co.Co.Co. con conseguente effettiva pretermissione del personale di ruolo già in servizio"* (cfr. TAR Sicilia, Palermo II[^], 13.5.2003 n.782 citata in TAR Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 649 del 2013).

In particolare, è stato rilevato che *"il sistema di accantonamento disposto ... dal decreto interministeriale ... comporta una violazione delle modalità di assunzione a tempo indeterminato"* disposta sulla base dell'inserimento del personale ATA nelle graduatorie ad esaurimento, (...) la disposizione di cui al decreto interministeriale sull'accantonamento dei posti per i servizi terziarizzati a favore dei co.co.co. in funzione di assistenti amministrativi e tecnici *"è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 1 comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. "precaricato storico" della scuola. La terziarizzazione è dal legislatore intesa come "esternalizzazione" di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di Co.co.co. o L.S.U.; nessuna norma di legge tuttavia ha previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (L.S.U. e Co.co.co.), anche perché la "ratio" di fondo perseguita dal legislatore è quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997: ossia fare fronte con*



progetti di L.S.U. a "esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione" (cfr. sentenza del TAR Roma n. 3300/2015).

Peraltro, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 26 novembre 2014, n. C-22/13 nel richiamare la direttiva 1999/70, che impedisce la proroga sine die di contratti a tempo determinato, recepita in Italia con d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, ha osservato che tale direttiva "deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo."; la Corte ha escluso, quindi, che la normativa in questione sia conforme alla direttiva, in quanto non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non solo per il personale docente, ma anche, come evidenziato, per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Sicché, nella specie, l'Amministrazione avrebbe dovuto calcolare i posti da accantonare su quelli effettivamente vacanti in organico per l'a.s. 2015/2016, pena il dispregio del portato della direttiva CE 1999/70 recepita dal n. 368 del 6 settembre 2001 che impedisce la proroga sine die di contratti a tempo determinato. Ed attualmente, dunque, ulteriormente interpretata dalla Corte di Giustizia in modo da impedire che la posizione dei soggetti nelle graduatorie ad esaurimento si trasformi in un abuso del mezzo del contratto a tempo determinato.

Orbene, acclarata l'illegittimità del criterio utilizzato per calcolare gli accantonamenti in questione, non ne discende automaticamente il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso le sedi scolastiche da lei prescelte.

[REDACTED] infatti, non ha offerto a questo Giudice alcun elemento sulla scorta del quale valutare la sussistenza del predetto diritto nonché le ragioni per le quali ella dovrebbe essere eventualmente preferita rispetto ad altri soggetti, potenziali



concorrenti.

Ne deriva, quindi, che, nella specie, può affermarsi soltanto il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale contenente le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2015/2016 e del decreto n. 7956 del 20.08.2015, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del personale ATA della provincia di Palermo, a concorrere alla copertura dei posti vacanti in organico presso gli Istituti ' [REDACTED] per la funzione di assistente amministrativo e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di adottare ogni provvedimento funzionale alla compiuta realizzazione del predetto diritto.

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, atteso che la stessa non ha fornito alcuna prova del suo diritto o, quantomeno, della sussistenza di concrete chances di ottenere il trasferimento richiesto, già a decorrere dall'anno 2013-2014, presso l'Istituto scolastico [REDACTED] da lei prescelto.

Visto l'esito sfavorevole per la ricorrente dell'istanza cautelare, motivato anche dalla mancanza del *periculum in mora*, e tenuto conto, per il resto, della prevalente soccombenza delle Amministrazioni convenute, sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per metà le spese di lite e porre la restante parte a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale contenente le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2015/2016 e del decreto n. 7956 del 20.08.2015, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del personale ATA della provincia di Palermo, a concorrere alla



copertura dei posti vacanti in organico per l'anno scolastico 2015/2016 presso gli
[redacted] per la funzione di assistente
amministrativo e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di adottare ogni
provvedimento funzionale alla compiuta realizzazione del predetto diritto;

- per il resto rigetta il ricorso;
- dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 1.745,00, oltre IVA, CPA [redacted]

Termini Imerese, 11.07.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Chiara Gagliano -

[redacted]

